

L'autosufficienza del ricorso nel giudizio penale di cassazione

Corso di riconversione per i nuovi magistrati della Corte di Cassazione e della
Procura generale presso la Corte di cassazione

14 giugno 2012

Premessa

Il paragrafo iniziale del contributo di Renato Rordorf al volume sulla Cassazione civile, che ha raccolto nell'anno passato le lezioni inserite nel programma della formazione dei magistrati della Corte di cassazione, è intitolato "Una prima sorpresa: il fascicolo non si tocca", e in esso si fa riferimento alla radicata regola tramandata dai colleghi anziani della Cassazione civile secondo cui al magistrato incaricato dell'esame del ricorso non spetta «affondare le mani nel materiale raccolto nelle fasi di merito», dovendo egli limitarsi a compulsare il "fascioletto", composto dalle copie del ricorso, del controricorso, del provvedimento impugnato e delle memorie delle parti.

Una simile regola, a cavallo fra la deontologia e il leopardiano principio di inutilità, venne riferita anche a me, diversi anni fa, sempre da un collega, molto illustre, del settore civile: «io, da quando sono in Cassazione [ed erano molti anni], non ho mai messo gli occhi sul fascicolo processuale».

La cosa allora mi stupì molto, perché non solo io, da quando sto in Cassazione, e cioè dal lontano anno 1995, ma tutti i colleghi del penale, per quanto è a mia conoscenza, «mettono spesso gli occhi sul fascicolo processuale»; che del resto è trasmesso dal giudice a quo alla Corte di cassazione a corredo del ricorso; e forse ce ne sarà un motivo.

Per il vero, alcuni anni fa, una circolare del 6 febbraio 2001 del Ministero della giustizia, Direzione degli affari penali, d'intesa con il Presidente Aggiunto della Corte di cassazione (all'epoca delegato agli affari penali), stabilì che quando i faldoni in cui erano raccolti gli atti del processo superavano il numero di due, dovevano di norma essere inviati solo quelli relativi al ricorso, al provvedimento impugnato, a quello di primo grado, e all'atto di appello nonché alle eventuali ordinanze emesse dal giudice di merito impuginate con la sentenza (disposizione, quest'ultima, raramente rispettata).

Il fatto è che nelle lunghe e snervanti camere di consiglio che seguono le udienze penali della Corte, spesso, esaminando un motivo, una obiezione, una affermazione, un rilievo, di parte o di ufficio, sorge la esigenza di verificare il contenuto di atti che non sempre sono stati trasmessi, con conseguente disagio per pervenire, senza rinvii, a una decisione informata.

Non so se questa esigenza abbia a che fare con il c.d. principio di autosufficienza del ricorso, ma voglio dire che forse l'approccio al tema è sensibilmente diverso fra il settore civile e quello penale.

Si discute da tempo immemorabile della duplice funzione della Cassazione: attuare lo jus litigatoris e al contempo affermare lo jus constitutionis. Devo dire che ho sempre avuto molta difficoltà a capire il senso della distinzione. Ma ciò che posso offrire come testimonianza è che, nel settore penale, molto più che in quello civile, l'esigenza che tutti noi magistrati, chi più chi meno, avvertiamo in camera di consiglio, avendo sullo sfondo gli anni (o anche solo i mesi) di galera che si somministrano per effetto del giudicato, e del pregiudizio morale e sociale che inevitabilmente si accompagna alla condanna, è di emettere una decisione "giusta", qualunque cosa filosoficamente tale concetto voglia esprimere.

A ordinamento costituzionale e processuale dato, la Corte di cassazione penale, fatta eccezione forse della sede in cui essa si esprime a Sezioni Unite, non può che essere un giudice di terza istanza, e per esplicare questa funzione non può fare a meno, quando occorra, di mettere gli occhi negli atti del processo.

Ciò non vuol dire che la Corte nelle sue sentenze esprima giudizi sul fatto, ma solo che, nella concreta esperienza, regole, formalità, procedure risentono di questa esigenza. E in questo quadro vanno comprese e trattate le disposizioni previste dalla legge processuale sul ricorso per cassazione.

1. Il tema dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, nell'ordinamento processuale penale, evoca necessariamente quello dei limiti del sindacato della Corte sul vizio di motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Infatti, di questo requisito del ricorso si è iniziato insistentemente a parlare, almeno in ambito penale, dopo la modifica alla disposizione di cui si è detto, concernente, appunto, il solo vizio di motivazione, ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46.

2. La legge appena citata segue di poco quella (d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) che nel codice di procedura civile ha inserito nel comma primo dell'art. 366 («Contenuto del ricorso») il numero 6, che, con riferimento in genere al ricorso per cassazione, e quindi non solo a proposito della deduzione di un vizio di motivazione, prescrive la «specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda».

Infatti, nel codice di procedura civile le disposizioni sul «Contenuto del ricorso» sono separatamente enunciate rispetto a quelle relative alle «Sentenze

impugnabili e motivi del ricorso», recate dall'art. 360, che, al comma primo, n. 5, anch'esso oggetto di modifica da parte del citato d. lgs., si riferisce al caso di «omessa, insufficienza o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

Tuttavia, è indubbio che il tema dell'autosufficienza del ricorso, pur riguardando formalmente sia gli *errores in iudicando* sia gli *errores in procedendo*, si è sviluppato anche nella giurisprudenza civile con particolare riferimento al vizio di motivazione e, con accentuata intensità, proprio a seguito dell'accennata modifica legislativa.

E pur essendo i giudici delle sezioni civili e quelli delle sezioni penali della Corte di cassazione dei "separati in casa" (con conseguenze talora nocive a una comune cultura della giurisdizione), quando una circolazione di idee ha comunque modo di realizzarsi è di norma solo la giurisprudenza penale a essere influenzata da quella civile, spesso a prescindere dalla effettiva persuasività dei relativi contenuti.

Si è quindi verificato che la giurisprudenza penale ha fortemente risentito, per lo più con trasposizione automatica dei relativi enunciati, delle elaborazioni della giurisprudenza civile sul tema dell'autosufficienza del ricorso, soprattutto a proposito del vizio di motivazione, che era del resto, come già detto, il solo sul quale aveva formalmente inciso la legge n. 46 del 2006.

3. Vi è un'altra ragione per cui, per ciò che concerne gli *errores in procedendo*, la giurisprudenza penale è stata solo marginalmente influenzata dal concetto di autosufficienza del ricorso.

Relativamente a tali vizi, infatti, è da tempo stato acquisito il principio che la Cassazione è giudice del fatto processuale (v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092), per sua natura di facile individuazione, e che quindi basta che il ricorso (come previsto per ogni tipo di impugnazione dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) sia specifico, dando indicazione degli atti viziati (tra le altre, Sez. 5, n. 133 del 13/01/2000, dep. 28/02/2000, Maugeri, Rv. 215491; Sez. 2, n. 8803 del 27/05/1999, dep. 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249), perché alla Corte di cassazione incomba il dovere di verificare, *ex actis*, l'osservanza della legge processuale, essendone investita ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

E da ultimo le Sezioni unite penali, con la sentenza n. 155 del 29/09/2011, dep. 10/01/2012, Rossi, n.m. sul punto (ma vedi in particolare il par. 9 del *Considerato in diritto*) hanno appunto ribadito che in relazione alle questioni che si riferiscono alla osservanza delle norme processuali, la Corte di cassazione è giudice del fatto (processuale), ed ha pertanto la possibilità (e il dovere) di

verificare d'ufficio quanto risulta dagli atti, «purché le questioni siano sufficientemente specifiche da consentire di individuare l'atto o l'attività processuale cui si riferiscono». Si aggiunge molto opportunamente in questa sentenza che le questioni di diritto di natura processuale possono talvolta presupporre accertamenti o valutazioni di fatto, e solo in questo caso si deve distinguere tra correttezza della regola di diritto applicata e sindacabilità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della motivazione su tali presupposti fattuali, in quanto oggetto di censura.

Del resto, su tale concetto, con riferimento agli *errores in procedendo*, si è soffermata anche la giurisprudenza civile, proprio in forza del risalente principio, affermato anche in tale ordinamento, della facoltà della Cassazione di esame diretto degli atti denunciati come viziati (v., tra le prime censite, Sez. 3 civ., n. 3800 del 03/06/1983, Rv. 428715; e da ultimo, Sez. un. civ. n. 8077 del 22/05/2012, Pres. Vittoria, Est. Rordorf, che peraltro, data la diversa collocazione nel codice di procedura civile della relativa regola, ricollega esplicitamente anche agli *errores in procedendo* il principio di autosufficienza del ricorso).

4. Un altro settore di intervento della Cassazione penale in cui si era potuto prescindere dalla nozione di autosufficienza del ricorso, almeno nel senso ora desumibile dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello ricollegabile al c.d. travisamento della prova.

Questo vizio è stato delineato con riferimento ai casi in cui il giudice di merito abbia fondato la decisione su una prova inesistente (ad es., il teste o la ricognizione personale o la perizia non esiste) o un risultato della prova smentito da quello effettivo (ad es., il teste o la ricognizione personale non si riferisce a Caio ma a Tizio, o la perizia dà solo per possibile, ma non certo, un determinato accadimento).

Partendo dalla premessa concettuale, obiettivamente opinabile, che in tal caso non si tratta di vizio di motivazione ma di una utilizzazione di una prova diversa da quella legittimamente acquisita nel dibattimento, e quindi ricadente nella previsione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è stato affermato che, a condizione che il motivo sia specifico, nel senso sopra precisato, la Cassazione ha il dovere di verificarne la fondatezza, accedendo agli atti processuali (v. ad es. Sez. 4, n. 29920 del 09/06/2004, dep. 08/07/2004, Bonazzi, Rv. 228844; Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, de. 17/09/2004, Cricchi, Rv. 229690; Sez. 4, n. 40059 del 19/04/2005, dep. 04/11/2005, Bianco, Rv. 232439).

Non importa stabilire se l'assunto sia corretto, potendosi per il vero osservare che la prova in tali ipotesi o esiste, ed è solo stata erroneamente letta, o non esiste, ed è stata erroneamente ritenuta esistente. Quello che conta è che almeno un filone della giurisprudenza penale, prima delle ricordate modifiche apportate all'art. 606 cod. proc. pen., aveva ricondotto il vizio non alla motivazione del provvedimento impugnato ma ad una violazione della legge processuale, ricadente sotto la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per il quale l'accesso agli atti era condizionato solo dal presupposto della specificità del ricorso.

5. La vera portata innovativa della novella legislativa, al di là di quello che può ricavarsi dai lavori parlamentari, attiene non tanto ai temi degli *errores in procedendo* o del travisamento della prova, ma soprattutto a quello della omessa considerazione di una prova (decisiva).

Se, come è stato osservato, la sentenza di merito tace su una qualsiasi fonte di prova antitetica a quella presa in considerazione (per fare un esempio, una circostanza di alibi regolarmente acquisita, o in genere l'accertata esistenza o inesistenza di una data realtà soggettiva od oggettiva rilevante ai fini dell'accertamento penale), la sentenza può essere messa in crisi solo attraverso l'accesso all'atto processuale che ne offra documentazione.

Questa possibilità, solo limitatamente ammessa dall'art. 569, comma primo, n. 4, del Progetto Preliminare del 1978, varato sulla base della legge-delega 3 aprile 1974, n. 103, era stata volutamente esclusa dai codificatori del 1988, preoccupati di circoscrivere al massimo l'oggetto del giudizio di legittimità (v. *Rel. Prog. prel.*, p. 132, 133); e non aveva ricevuto alcuna apertura dalla costante giurisprudenza (v. per tutte Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, dep. 24/11/2003, Andreotti, in particolare nel punto 7.1.2. del "Considerato in diritto").

E' proprio la considerazione di questi rigidi limiti, giudicati non conformi a primarie esigenze di giustizia (si starebbe per dire, dello *jus litigatoris*) che ha mosso l'intervento legislativo del 2006.

La lettera e) dell'art. 606, comma 1, è stata dunque modificata nel senso che il vizio di motivazione, nei molteplici suoi aspetti, può essere desunto dalla Corte di cassazione non soltanto «dal testo del provvedimento impugnato» ma anche «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame [*recte*, di ricorso]», così da rendere possibile alla Cassazione di accertare anche l'omessa considerazione di una prova da parte del giudice di merito.

6. Naturalmente, una volta ampliato in tal modo l'oggetto materiale della cognizione della Corte di cassazione in presenza di una deduzione di vizio di motivazione, ha perso di rilievo la giurisprudenza che consentiva un esame diretto degli atti in caso di travisamento della prova sulla base del presupposto per cui in tal caso si trattava di una inosservanza della legge processuale ricollegabile alla lett. c) dell'art. 606 (si veda peraltro, ancora in sintonia con questa impostazione, tra altre, Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, dep. 05/10/2006, Acampora, Rv. 234399).

Il "travisamento della prova", ricondotto alla sua propria natura di vizio che incide sul ragionamento probatorio, consente ora, se correttamente dedotto, un accesso agli atti da parte della Corte di cassazione, non più costretta nei limiti del solo esame del contenuto giustificativo della sentenza impugnata, senza che sia necessario ricondurlo a una improbabile violazione della legge processuale rappresentata dalla considerazione di un risultato probatorio che non esiste o che è diverso da quello ritenuto dal giudice.

Esso può infatti essere desunto anche «dagli atti del processo».

Sia il travisamento della prova sia l'omessa considerazione di una prova sono dunque vizi che inficiano il ragionamento probatorio e quindi attengono alla sua ipostasi, che è la parte motivazionale della sentenza.

7. I confini assegnati al tema di cui ci si deve occupare non consentono di approfondire un aspetto molto dibattuto in dottrina, e non definitivamente chiarito dalla giurisprudenza, quale quello concernente il quesito se la prova travisata o non considerata debba avere necessariamente una influenza radicalmente ed evidentemente incompatibile con la decisione impugnata.

Vale solo ricordare che secondo la prevalente impostazione giurisprudenziale, il contrasto tra la motivazione e i dati processuali deve essere di tale rilievo da **«disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità»** (fra le prime, Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, dep. 29/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 6, n. 14054 del 24/03/2006, dep. 20/04/2006, Strazzanti, Rv. 233454).

Negli stessi termini, o per analoghi concetti, fra molte, Sez. 6, n. 23781 del 24/05/2006, dep. 07/07/2006, Billeci, Rv. 234152; Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, dep. 22/11/2006, Moschetti, Rv. 234989; Sez. 6, n. 35964 del 28/09/2006, dep. 26/10/2006, Foschini, Rv. 234622; Sez. 3, n. 37006, del 27/09/2006, dep. 09/11/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, dep. 16/01/2007, Romagnolo, Rv. 235732; Sez. 2, n. 7380 dell'11/01/2007, dep. 22/02/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 6, n. 45036 del

02/12/2010, dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, dep. 15/11/2011, Longo, Rv. 251516; nonché, da ultimo, con riferimento alla data del deposito, Sez. 6, n. 16362 del 20/09/2011, dep. 03/05/2012, Bernardini, allo stato n.m.

Nell'ambito della stessa impostazione concettuale, richiede la «**incompatibilità con il provvedimento impugnato**» Sez. 2, n. 21524 del 24/04/2008, dep. 28/05/2008, Armosino, Rv. 240411; l'«**assoluta incompatibilità**» Sez. 2, n. 31980 del 14/06/2006, dep. 27/09/2006, Brescia, Rv. 234930; la «**radicale incompatibilità**» Sez. 6, n. 21978 del 12/05/2006, dep. 22/06/2006, Luzzo, Rv. 234432 e Sez. 6, n. 23524 del 05/06/2006, dep. 06/07/2006, Maccabruno, Rv. 234153.

Il riferimento è a una «**prova decisiva**», o a «**fatti decisivi**» per Sez. 2, n. 19850 del 24/05/2006, dep. 09/06/2006, Saraceno, Rv. 234163; Sez. 1, n. 36764 del 24/05/2006, dep. 07/11/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; Sez. 2, n. 22565 del 09/06/2006, dep. 27/06/2006, Ruggiero, Rv. 234344; Sez. 1, n. 25117, del 14/07/2006, dep. 20/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 2, n. 38788 del 9/11/2006, dep. 22/11/2006, Levante, Rv. 235509; Sez. 2, n. 42353 del 12/12/2006, dep. 22/12/2006, De Luca; Sez. 1, n. 318 del 21/12/2006, dep. 10/01/2007, Conte, Rv. 235690; Sez. 5, n. 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Ienco; Rv. 236540, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, dep. 07/02/2007, Medina, Rv. 236130; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. 14/06/2007, Vignaroli, Rv. 236893; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, dep. 28/09/2007, Servidei, Rv. 237652; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789.

Parla di «**carattere dirimente**» Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola, Rv. 238215; e di «**assoluta inconciliabilità**» Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, dep. 11/05/2011, Carone, Rv. 250168.

Fa leva sul concetto di «**contraddittorietà**» degli atti indicati dal ricorrente con il «**ragionamento giustificativo della decisione**» Sez. 1, n. 11264 del 02/03/2007, dep. 15/03/2007, Bastone, Rv. 236139.

Altre pronunce sembrano istituire un raffronto tra l'obiettivo dato probatorio e l'erronea valutazione fattane dal giudice, senza giungere a richiedere (almeno esplicitamente) che ciò abbia prodotto un effetto di stravolgimento dell'intero impianto della decisione.

Su questa linea, si riferisce a un «**risultato di prova incontrovertibilmente diverso**», Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, dep. 05/10/2006, Battistella, Rv. 234364.

Per Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, dep. 01/06/2007, Ventola, Rv. 237588 e Sez. 3, n. 37756 del 07/07/2011, dep. 19/10/2011, Iannazzo, Rv.

251467, deve essere accertata una «**palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto**»; *adde*, in simile senso, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 8096 dell'11/01/2007, dep. 27/02/2007, Lussana, Rv. 235734.

In posizione radicalmente diversa è la giurisprudenza (espressa in decisioni della Quinta Sezione, tutte riconducibili al medesimo relatore) che ammette la desumibilità del vizio di motivazione dagli atti diversi dalla sentenza solo quando da questi si ricavi una **violazione di un obbligo di pronuncia da parte del giudice di merito**, come ad esempio quando non si sia data risposta a una richiesta di riconoscimento di una circostanza attenuante e di sostituzione della pena detentiva (fra le altre, Sez. 5, n. 19388 del 09/05/2006, dep. 06/06/2006, Biondo, Rv. 234159; Sez. 5, n. 23757 del 05/06/2006, dep. 07/07/2006, De Florio, Rv. 234492; Sez. 5, n. 24443 del 06/06/2006, dep. 14/07/2006, Fardelli, Rv. 234493; Sez. 5, n. 36773 del 10/10/2006, dep. 07/11/2006, Pace, Rv. 234609). A tale impostazione sembra accedere, da ultimo, Sez. 6, n. 16362 del 2012, Bernardini, sopra citata.

Mette poi conto segnalare che, secondo un orientamento giurisprudenziale, il travisamento della prova desumibile dagli atti del processo può essere fatto valere solo nel caso in cui la sentenza di appello abbia riformato quella di primo grado, dato che in caso di **doppia conforme** il limite del *devolutum* non potrebbe essere valicato con recuperi in sede di legittimità, restando così intangibile la valutazione nel merito del risultato probatorio, fatta eccezione della ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche mosse al provvedimento di primo grado, abbia individuato atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame: vedi tra le altre Sez. 2, n. 35194 del 05/10/2006, dep. 19/10/2006, De Matteo, Rv. 234915; Sez. 2, n. 38788 del 09/11/2006, dep. 22/11/2006, Levante, Rv. 235509; Sez. 2, n. 42353 del 12/12/2006, dep. 22/12/2006, De Luca, Rv. 235511; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, dep. 07/02/2007, Medina, Rv. 236130; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, dep. 08/05/2009, Buraschi, Rv. 243636.

Può in questa sede solamente notarsi che il criterio della idoneità della prova erroneamente valutata o della mancata considerazione di una prova a "disarticolare l'intero ragionamento della sentenza impugnata" sembra implicitamente attestarsi sui limiti assegnati al sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione, nei termini di un "orizzonte limitato" o "circoscritto", dalla risalente giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 6402 del

30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794); impostazione che ha ricevuto critiche da parte della dottrina, rinforzate ora dalla introduzione del canone dell'**al di là di ogni ragionevole dubbio**, inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. dalla medesima legge n. 46 del 2006

Va inoltre tenuto presente che al criterio della "mancanza" o della "manifesta illogicità della motivazione" si è affiancato nella nuova formulazione della lettera e) dell'art. 606 quello della sua "**contraddittorietà**", e questo nuovo elemento, considerato che una motivazione internamente contraddittoria non potrebbe che essere manifestamente illogica, sembra proprio avere come punto di riferimento, contrariamente a quanto affermato in alcune prese di posizioni dottrinali, non solo il "provvedimento impugnato", ma anche gli "altri atti del processo specificamente indicati" nel ricorso,

8. Ma cosa in concreto implica la nozione, di matrice giurisprudenziale, di "autosufficienza" del ricorso?

La citata lettera e) prevede, come visto, che il vizio di motivazione, nei suoi vari aspetti, deve risultare dal provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati.

Quanto al primo punto di riferimento (il provvedimento impugnato), trattandosi dell'atto che necessariamente è a corredo del ricorso, costituendone l'oggetto, l'autosufficienza è *in re ipsa*, potendosi discutere solo se il ricorso sia dotato di specificità, a norma dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e cioè chiaramente indicativo «delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta» (v. da ultimo, per tale nozione, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, dep. 09/02/2010, Valentini, Rv. 245907; Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, dep. 26/05/2004, Distante, Rv. 228586).

Un problema di "autosufficienza" o, in altri termini, di completezza del ricorso, può sorgere invece quando il punto di riferimento si sposta ad atti ulteriori, dato che per comprendere le ragioni esposte nei motivi non basta prendere in esame il provvedimento impugnato, perché è solo la interrelazione con questi ulteriori atti che potrebbe dimostrarne l'erroneità.

Resta però da stabilire a quali condizioni, in questo ultimo caso, un ricorso possa essere considerato autosufficiente.

9. Per cercare di dare una risposta a tale quesito occorre naturalmente fare ricorso alla giurisprudenza prodottasi a seguito del ricordato intervento legislativo del 20 febbraio 2006.

Deve però essere precisato che ancor prima di tale evento normativo la giurisprudenza penale (in decisioni nessuna delle quali massimata), investita talora da deduzioni di *errores in procedendo* talora di vizi di motivazione, aveva a partire da un certo momento, senza che se ne possa cogliere una sicura ragione, fatto riferimento alla nozione di "autosufficienza" del ricorso, che era di risalente fonte giurisprudenziale civile (si veda, in quest'ultimo ambito, la prima oggetto di massimazione, Cass. civ., Sez. 1, n. 5656 del 18/09/1986, Rv. 448138), con riflessi anche sulla giurisprudenza costituzionale (v. ad es. ord. n. 279 del 2000, e, da ultimo, sent. n. 338 del 2011).

Di questa nozione, o principio, dalla Cassazione penale non veniva però offerta alcuna definizione: o dando meramente conto del riferimento fattone in atti di parte (Sez. 1, n. 37972 del 10/06/2004, dep. 24/09/2004, Addamo; Sez. F, n. 36929 del 06/09/2005, dep. 12/10/2005, Morandini), o evocandolo in collegamento con il canone della specificità del ricorso, di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 43419 del 20/05/2004, dep. 05/11/2004, Malvezzi; Sez. 2, n. 6405 del 27/01/2005, dep. 18/02/2005, Rapotez; Sez. 1, n. 3657 del 16/11/2005, dep. 30/01/2006, Zagaria), o raggugliandolo alla esigenza della decisività della deduzione (Sez. 3, n. 10471 del 01/02/2005, dep. 17/03/2005, Bargioni; Sez. 3, n. 3377 del 22/06/2005, dep. 22/09/2005, Pozzati), o limitandosi a riconoscere tale requisito del ricorso, senza ulteriori specificazioni (Sez. 5, n. 26167 del 04/07/2005, dep. 15/07/2005, L'Ozio; cui *adde* le coeve e identiche sentenze nn. 26168, 26169 e 33749 del 2005).

Un simile indistinto impiego della nozione di "autosufficienza", in un quadro così spurio, e comunque non assistito da enunciazioni di diritto, non può autorizzare l'interprete a decifrarne il significato giuridico.

Per ciò che concerne la giurisprudenza espressasi dopo la legge n. 46 del 2006, va constatato che, alla data del 10 giugno 2012, risultano censite nel Massimario penale solo nove sentenze, evidentemente ritenute tra le più significative, che affrontano il tema dell'autosufficienza del ricorso con uso espresso di questo termine, in un caso anche con riferimento a *errores in procedendo*, a fronte di un numero imponente di sentenze penali in cui figura tale nozione: queste sono ben 1.655.

Ma molte altre pronunce oggetto di massimazione, pur senza menzionare espressamente la nozione di autosufficienza, si sono impegnate nella definizione dei requisiti che il ricorso deve presentare perché con esso si possano dedurre vizi di motivazione (o *errores in procedendo*) desumibili non dal testo del provvedimento impugnato ma da «da altri atti del processo»

E' anche interessante notare che, dopo l'ultima sentenza massimata (Rv. 248192 del 08/07/2010), sono state registrate in CED ben 1.104 sentenze in cui

si fa riferimento alla "autosufficienza", nessuna delle quali è stata ritenuta degna di massimazione, quasi che il problema della definizione di detto concetto dovesse intendersi definitivamente chiarito.

10. Con riguardo al **vizio di motivazione**, è stato all'inizio affermato che quando questo si apprezzi non sulla base della sola sentenza, ma con riferimento ad altri atti del processo, il canone dell'autosufficienza del ricorso implica che in esso **siano puntualmente illustrate le risultanze processuali ritenute rilevanti**, pena altrimenti l'impossibilità per la Corte di cassazione di procedere all'esame diretto degli atti (Sez. 1, n. 16223 del 02/05/2006, dep. l'11/05/2006, Scognamiglio Rv. 233781). In termini analoghi Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, dep. 14/06/2006, Simonetti, Rv. 233778, che, benché anteriore, è stata depositata successivamente alla precedente, ove peraltro si aggiunge che **«dalla stessa esposizione del ricorso deve emergere effettivamente una manifesta illogicità del provvedimento»**.

Nello stesso ordine di idee, Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Cavanna, Rv. 248192, ha puntualizzato che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e **non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso** (nella specie, la ricorrente aveva osservato che «bastava leggere l'esame di un teste a una certa pagina della sua deposizione» e, che «bastava leggere le telefonate descritte in appello»).

Su questa linea è anche Sez. 1, n. 37030 del 26/10/2006, dep. 09/11/2006, Alfiero, Rv. 235515, in cui si rileva che la novella codicistica **«onera il ricorrente della specifica indicazione dei dati di fatto, e degli atti processuali dai quali emergono, che il giudice del merito ha omesso di considerare»**; e, in termini analoghi, Sez. 6, n. 34698 del 14/06/2006, dep. 17/10/2006, Policella, Rv. 234914; Sez. 1, n. 11264 del 02/03/2007, dep. 15/03/2007, Rv. 236139; Sez. 2, n. 21524 del 24/04/2008, dep. 28/05/2008, Armosino, Rv. 240411.

Con maggior rigore, Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, dep. 22/04/2008, Falcone, Rv. 240123, ha affermato, che quando si lamenti la **omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo penale**, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la **trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi** (fattispecie in cui è stata ritenuta apodittica e congetturale la censura relativa all'omesso apprezzamento, ai fini della istanza di liberazione anticipata, della relazione di sintesi di una casa

circondariale). Negli stessi termini, in una fattispecie in cui il ricorrente aveva dedotto che la inottemperanza all'ordine di allontanamento era stata causata da una situazione di pericolo per la sua incolumità personale, Sez. 1, n. 6112 del 22/01/2009, dep. 12/02/2009, Bouyahia, Rv. 243225.

Analogo principio è stato espresso da Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023, con specifico riferimento al **travisamento di una prova testimoniale**, affermandosi che il ricorrente ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la **trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone**, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (nella specie è stato ritenuto che non è possibile dare ingresso a tale vizio allorché il ricorrente citi soltanto alcuni brani delle dichiarazioni dei testi, ai quali non può certo riconoscersi valore decisivo).

Sempre con riguardo al travisamento della prova testimoniale, Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, dep. 26/03/2010, Casucci, richiede alternativamente **la integrale trascrizione o l'allegazione** dei relativi atti, nonché **la illustrazione adeguata del loro contenuto** (nella specie era stato semplicemente dedotto dal ricorrente che dalla lettura delle trascrizioni delle dichiarazioni rese in udienza poteva evincersi chiaramente il travisamento della prova). Per analogo principio, Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006, dep. 14/06/2006, Salaj, Rv. 234115.

Altra giurisprudenza, posto il principio secondo cui il ricorrente «**ha l'onere di rappresentare inequivocabilmente l'atto che intende far valere e dal quale il dato probatorio emergerebbe come incompatibile rispetto alla motivazione gravata**», ha ritenuto che l'atto cui si riferiva il ricorso (nella specie, una deposizione), non riprodotto «**in copia conforme integrale**», non poteva consentire, nella sua trascrizione parziale e informale, una puntuale valutazione del motivo di ricorso (Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, dep. 14/10/2008, Gagliardo, Rv. 241449).

Con specifico riguardo alla **mancata considerazione di una prova**, Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, dep. 21/12/2007, Chialli, Rv. 238333, ha affermato che il principio di autosufficienza del ricorso richiede che per le questioni dedotte in riferimento agli atti del processo **siano riportati i punti di tali atti investiti dal gravame** e sia indicata la rilevanza della questione. Nella specie è stato ritenuto che sarebbe stato altresì onere del ricorrente indicare **specificamente i passaggi della consulenza di parte che in maniera circostanziata si ponevano in contrasto con le risultanze della perizia d'ufficio**, perché la sola generica conclusione difforme del consulente di parte non è sufficiente a superare la perizia d'ufficio, occorrendo invece che, alle argomentazioni

scientifiche del perito d'ufficio, vengano contrapposte specifiche controargomentazioni scientifiche.

L'affermazione indubbiamente più ricorrente è che l'espressione «altri atti del processo specificamente indicati» **implica per il ricorrente una prescrizione aggiuntiva rispetto al normale canone di specificità del ricorso ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.**, imponendogli «**un peculiare onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali richiamati**», che può estrinsecarsi «**nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel ricorso, allegazione di copia, precisa indicazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice, ecc.**» (così Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, dep. 29/03/2006, Casula, Rv. 233711; Sez. 4, n. 3360 del 16/12/2009, dep. 26/01/2010, Mutti, Rv. 246499; e, in termini non dissimili, Sez. 2, n. 31980 del 14/06/2006, dep. 27/09/2006, Brescia, Rv. 234929 (che puntualizza che il carattere di specificità del ricorso deve essere tale «da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti»); Sez. 3, n. 12014 del 06/02/2007, dep. 22/03/2007, Cossalter, Rv. 236223 (che aggiunge l'onere di dimostrazione che l'atto si trovasse nel fascicolo processuale al momento della decisione), cui *adde*, per analoga precisazione, Sez. 6, n. 23781 del 24/05/2006, dep. 07/07/2006, Billeci, Rv. 234152; Sez. 6, n. 23524 del 05/06/2006, dep. 06/07/2006, Maccabruno, Rv. 234153; Sez. 6, n. 20059 del 16/01/2008, dep. 20/05/2008, Magri, Rv. 240056 (quest'ultima in fattispecie in cui il ricorrente p.m. non aveva allegato al ricorso l'atto dichiarativo ritenuto rilevante ma si era limitato a indicare l'udienza in cui l'avrebbe prodotto)

11. Con riferimento agli ***errores in procedendo***, che, come detto, sono evocabili in base non alla lettera *e*) ma alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., non interessato dall'intervento legislativo del 2006, è stato affermato (Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, dep. 11/10/2007, Torino, Rv. 237302) che, **dovento essere recepita ed applicata anche in sede penale la regola della cosiddetta "autosufficienza" del ricorso**, costantemente affermata, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la **trascrizione dell'integrale contenuto degli atti, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso** (fattispecie relativa a censura relativa di inutilizzabilità delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, in quanto rese oltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione).

Per analogo riferimento alla giurisprudenza civile, ma nel senso che il ricorso non è autosufficiente ove sia **omessa l'allegazione di copia dell'atto** interessato dalla censura, Sez. 3, n. 33024 del 17/05/2006, dep. 04/10/2006, Cominelli, n.m.

Con tali pronunce, prescindendosi dal portato della novella legislativa, si afferma dunque una estensione alla materia penale del principio dell'autosufficienza elaborato dalla giurisprudenza civile anche in tema di *errores in procedendo*, richiamandosi l'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che tuttavia si riferisce al vizio di motivazione.

Invece, in precedenza, ad esempio in tema di deduzione di vizi concernente i decreti in materia di intercettazione di conversazioni, si era desunto dalla regola di specificità che si accompagna ad ogni impugnazione l'onere del ricorrente di **indicare o allegare** i provvedimenti censurati (v. tra le altre Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 18/02/1999, Trimboli, Rv. 212767).

Non influenzata dal tema dell'autosufficienza del ricorso appare la giurisprudenza che parla di onere di allegazione o anche di sola indicazione della sentenza adottata a motivo della preclusione derivante da precedente **giudicato** (art. 649 cod. proc. pen.), ricondotta a un *error in procedendo*, e deducibile, secondo il più recente orientamento, direttamente nel giudizio di cassazione (v. Sez. 1, n. 26827 del 05/05/2011, dep. 08/07/2011, Santoro, Rv. 250796; Sez. 6, n. 44484 del 30/09/2009, dep. 19/11/2009, P., Rv. 244856).

12. Come si vede dal panorama giurisprudenziale sopra sintetizzato, il requisito di autosufficienza del ricorso o viene semplicemente evocato, con sporadico richiamo alla novella recata dalla legge n. 46 del 2006, e talvolta (specie nelle prime decisioni) con rinvio agli approdi della giurisprudenza civile, o viene specificato, nei più disparati contenuti, senza alcuna puntuale analisi del *novum* normativo e della sua collocazione nel sistema del ricorso per cassazione in sede penale.

L'impressione che si può trarre da un simile variegato scenario è che, piuttosto che ricercare le implicazioni derivanti dalla nuova formulazione della lett. e) dell'art. 606, la giurisprudenza penale di legittimità si sia preoccupata dell'esigenza di allontanare la prospettiva di una diretta incursione negli atti processuali che poteva autorizzare la lettera della nuova disposizione, avendo come punto di riferimento, più che il dato testuale, il tradizionale compito della Corte di cassazione, cui spetta (o spetterebbe) di giudicare sulle censure proposte dalle parti sulla base solo del ricorso e dell'atto impugnato.

Questa preoccupazione risulta indirettamente, ma chiaramente, non solo dall'assenza di convincenti esegesi normative ma soprattutto dalla

estemporaneità e variabilità delle soluzioni adottate, influenzate (come già all'inizio notato) da un acritico recepimento della alquanto opinabile giurisprudenza civile in materia, peraltro formatasi su un sistema processuale avente caratteri e contenuti per molti aspetti, se non antitetici, nettamente diversi da quelli fondanti il sistema processuale penale.

Si è già detto che un esame degli atti era evenienza già accettata dalla Corte con riferimento ai motivi su *errores in procedendo*. Questi però non hanno mai posto in pericolo il ruolo della Cassazione: al di là della necessità della ricerca di atti, talvolta confusi tra centinaia di carte e spesso neppure trasmessi dal giudice *a quo*, il vizio processuale, quale che sia la sua complessità, è, come si è già notato, normalmente di facile individuazione, e soprattutto ben inquadrabile nel familiare e tradizionale sindacato sulla corretta applicazione del diritto che spetta al giudice di legittimità.

E' sul terreno del travisamento della prova, invece, che si può annidare il rischio di un coinvolgimento della Corte nel ruolo proprio del giudice di merito, e cioè quello implicato da una "rilettura" degli elementi di fatto posti a base della decisione; ed è significativo che molte decisioni si sono preoccupate di ribadire che anche in presenza di questo vizio il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità, dovendosi esclusivamente verificare se la prova non considerata o di contenuto antitetico a quello esposto dal giudice di merito abbia l'effetto di inficiare la struttura logica del provvedimento impugnato (tra le tante, Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, dep. 28/09/2007, Servidei; Rv. 237652; Sez. 2, n. 7380 dell'11/01/2007, dep. 22/02/2007, Messina, Rv. 235716).

13. Ciò detto, se si voglia pervenire a conclusioni attendibili, per quanto necessariamente approssimative, va in primo luogo osservato che non si può prescindere dalla considerazione della lettera della disposizione più volte citata, che, con riferimento agli atti del processo diversi dal provvedimento impugnato da cui risulterebbe il vizio di motivazione, ne impone non altro che una "specificazione indicazione".

Le formalità di volta in volta indicate dalla giurisprudenza penale (ma forse lo stesso potrebbe dirsi a proposito di quella civile) non appaiono sempre aderenti alla previsione normativa, con conseguente incertezza sui requisiti da rispettare da parte di chi propone ricorso.

Inoltre, stante il principio di tassatività che regge le forme di impugnazione, e i relativi casi di inammissibilità per la mancata osservanza di esse (v., tra le altre, Sez. 4, n. 2826 del 14/10/1998, dep. 21/01/1999, Bosco, Rv. 212302), non pare possano ammettersi soluzioni "aperte", come quella che, secondo una linea giurisprudenziale, demanda al ricorrente l'onere di individuare le modalità

che il Collegio investito del ricorso potrà ritenere “di volta in volta più adeguate” alla natura degli atti richiamati.

Con particolare riguardo al caso, per la verità di scarsa frequenza, in cui si deduca l’inesistenza radicale di un atto probatorio richiamato erroneamente nel provvedimento impugnato (ad esempio, il testimone di cui parla la sentenza non è stato mai escusso), sembra che al ricorrente non possa farsi carico di null’altro che indicare con esattezza la sede processuale necessaria per verificare la effettiva inesistenza del dato (ad esempio, incidente probatorio, dibattimento di primo o secondo grado).

Ciò posto, può dirsi che il criterio della “integrale trascrizione degli atti”, pur se probabilmente non incompatibile con la lettera della previsione, non è soddisfacente: non lo è non solo, come è evidente, a fronte di una deduzione di utilizzo da parte del giudice di una prova inesistente, ma anche nel caso di deduzione di prova non valutata o erroneamente valutata, dato che comunque il Collegio cui è sottoposto il ricorso, come è stato osservato da un illustre magistrato della Cassazione civile in un recente studio, dovrebbe inevitabilmente verificare se quanto trascritto corrisponda alla realtà processuale.

Questa soluzione, pur privilegiata da parte della giurisprudenza, ha anche il difetto di indurre le parti ricorrenti (siano esse private o pubbliche) a presentare ricorsi ipertrofici, favoriti anche dagli odierni sistemi di scrittura informatici e di ricerche ipertestuali, e per ciò stesso di difficile leggibilità e comprensibilità; così che i ricorsi, lungi da assolvere a una esigenza di specificità, paradossalmente fanno spesso perdere al destinatario di essi, e cioè alla Corte di cassazione, il senso preciso delle censure, annegate e confuse in una indistinta e prolissa esposizione in cui diviene evanescente la distinzione tra capi e punti impugnati, richieste, motivi e relative “pezze d’appoggio”. Ciò, per fare un esempio, accade quando il ricorrente, imitando un malvezzo che sempre più caratterizza le tecniche motivazionali dei provvedimenti giurisdizionali, trascrive in pagine e pagine il contenuto delle trascrizioni di intercettazioni di conversazioni, pensando in tal modo di avere soddisfatto il requisito dell’autosufficienza ma curandosi meno di quello della comprensibilità delle sue deduzioni.

Come ha osservato in un suo scritto un valoroso collega della Procura Generale, rifacendosi nientemeno che all’insegnamento di Quintiliano, un buon ricorso per cassazione, anche se “autosufficiente”, deve essere soprattutto sintetico, altrimenti ne perde di incisività e comprensibilità.

Le alternative si riducono dunque o all’allegazione di copia degli atti processuali interessati o alla indicazione della loro precisa collocazione nell’incarto processuale (distinto per fase e grado processuale, per identificazione dello specifico fascicolo, per numero di foglio).

Quest'ultima via, senz'altro la più aderente alla lettera della legge, deve tenere conto di un inconveniente pratico: come si è detto all'inizio, in Cassazione non arrivano necessariamente tutti gli atti, e comunque non arrivano di norma gli atti del fascicolo del pubblico ministero (su cui, per le più varie evenienze, potrebbero fondarsi eccezioni di natura non solo processuale ma anche probatoria).

Potrebbe obiettarsi che un simile inconveniente non deriva da una norma, ma da una prassi o da una circolare, e che quindi il ricorrente non deve curarsene. Ma questo rilievo non sarebbe fondato. Infatti, nessuna norma impone l'inderogabile invio alla Corte di cassazione di tutti gli atti del procedimento penale cui si riferisce il ricorso.

Deve in proposito condividersi quanto espresso nella nota del Presidente Aggiunto in data 15 febbraio 2001 (con la quale si dava attuazione alla Circolare della Direzione degli Affari Penali richiamata nella *Premessa*), in cui, ribadendosi gli specifici compiti assegnati dall'ordinamento alla Corte di cassazione, si osservava che gli atti da inviare dovevano essere solo quelli «correlati alla struttura e alla funzione proprie del giudizio di legittimità, in considerazione dei limitati profili del vizio di motivazione denunziabile mediante ricorso, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.». Ora, dopo il più volte accennato intervento legislativo, tali limiti risultano certamente ampliati, ma restano comunque definiti dall'oggetto del ricorso; ed è la parte ricorrente che deve verificare se, in relazione alle censure di travisamento della prova (o, se si vuole, di *errores in procedendo*) che intende muovere, gli atti richiamati siano effettivamente a corredo dell'incarto processuale che sarà trasmesso alla Corte di cassazione secondo le previsioni della citata circolare; nulla impedendo, del resto, che all'atto del deposito del ricorso, si inviti la cancelleria del giudice *a quo* ad unire agli atti da trasmettere quelli specificamente richiamati e sui quali si fondano i motivi di ricorso.

In mancanza di una simile iniziativa, resta naturalmente, l'alternativa dell'allegazione al ricorso degli atti che il ricorrente ritenga rilevanti (non necessariamente, si ritiene, in copia conforme, come vorrebbe invece uno degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati).

Questa via non può dirsi obbligata, perché, come più volte osservato, la norma impone solo una "specificazione" degli atti presi a punto di riferimento dai motivi, e per il ricorso per cassazione in sede penale non vale la regola prevista per il ricorso in sede civile dall'art. 369, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., che fa onere al ricorrente di depositare, nella cancelleria della Corte, insieme con il ricorso, «gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda». Sicché, ad avviso di chi scrive, non

potrebbe essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, per mancato rispetto del principio dell'autosufficienza, qualora il ricorrente non abbia fatto allegazione degli atti, pur fornendo le informazioni idonee a un sicuro reperimento nel fascicolo processuale di quelli su cui si incentra il motivo.

Essa però, ove prescelta dal ricorrente, appare comunque *a fortiori* idonea a soddisfare il canone dell'autosufficienza, implicando l'allegazione degli atti una loro "indicazione".

Va peraltro avvertito che motivi di ricorso autosufficienti non sempre possono dirsi specifici. Se ad esempio, come nel caso preso in considerazione da una recente sentenza della Sez. Lavoro della Corte (sent. n. 1716 del 7 febbraio 2012), gli atti allegati sono molteplici o di particolare estensione, ove ad essi non si accompagni una descrizione selettiva, idonea a consentirne un puntuale collegamento con una determinata censura dedotta, la Corte di cassazione non può essere chiamata a sostituirsi al ricorrente per individuarne il contenuto rilevante.

14. Un'ultima considerazione.

Si è già osservato che non si può invocare la nuova formulazione della lett. e) dell'art. 606 a proposito degli *errores in procedendo*, dato che essi appartengono al distinto caso della lett. c).

Vi è stato però di fatto nella giurisprudenza penale un trascinamento della tematica dell'autosufficienza del ricorso su questo tipo di vizio, influenzato dalla giurisprudenza civile, che aveva come punto di riferimento l'art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., riferibile ad ogni vizio deducibile *ex art.* 360.

Ne è derivato un consolidamento, sotto nuove vesti, dell'affermazione, già enunciata in talune decisioni ante-riforma (riferite al principio della specificità del ricorso), per cui la deduzione di un caso di inosservanza delle norme processuali (stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza) implica l'onere del ricorrente di indicare o allegare i provvedimenti censurati, secondo le più varie specificazioni che di tale onere è stato fatto con riferimento al vizio di motivazione risultante da atti del processo diversi dal provvedimento impugnato.

Si tratta però, per quanto osservato, di una linea giurisprudenziale priva di base normativa.

Giovanni Conti